

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 26 Marzo 2021

OGGETTO	MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
---------	---

L'anno 2021 il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 14:35, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Bagnoli Silvia	P	Oleari Maria Chiara	P
Catellani Martina	P	Pernarella Mauro	P
Chiessi Marco	P	Rovesti Riccardo	P
Ghirelli Ilaria	P	Sacchetti Marco	P
Giovannini Stefano	P	Santini Monica	P
Gocini Samuele	P	Sassi Erik	P
Mora Simone	P	Setti Giancarlo	P
Nicolini Gianluca	P	Zaccarelli Haingonirina	P

Presenti: 17

Assenti: 0

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Gandellini Stefano.**

Assume la presidenza dell'adunanza **Oleari Maria Chiara, Presidente del Consiglio Comunale.** Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Santini Monica - Chiessi Marco - Sassi Erik.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 26/03/2021

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai commi da 816 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle*



CITTÀ DI
CORREGGIO

regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare, in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 18 dicembre 2020;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 3-bis dell'articolo 106 del DL 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, il quale per l'esercizio 2021 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e pertanto i comuni, che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente



CITTÀ DI
CORREGGIO

natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

Visto l'art. 1, comma 848 della legge n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021) che riscrive il comma 831 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 nel seguente modo: "831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, concavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

-----	-----
Classificazione dei comuni	Tariffa
-----	-----
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
-----	-----
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1
-----	-----

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale»;

Ritenuto opportuno, considerare la situazione attuale collegata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che colpisce ancora pesantemente le attività economiche costrette alla chiusura temporanea o all'esercizio di attività in forma ridotta, prorogare la scadenza del pagamento del canone riguardante l'esposizione pubblicitaria dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 per agevolare le attività sopra citate;

Visto il comma 820 dell'art. 1 della legge 160/2019 che esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819 qualora sia dovuto il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 18 dicembre 2020 per recepire la nuova formulazione del comma 831 dell'art. 1 della legge 160/2019, nonché per posticipare la scadenza del pagamento del canone sull'esposizione pubblicitaria al 30 settembre 2021 e sistemare alcuni errori di trascrizione, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni:

- 1) modifica del comma 3 dell'art. 2 – Definizione e disposizioni generali:

“3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 31, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista dall'art. 8 comma 11.”;

- 2) Inserimento del comma 3 all'art. 3 - Presupposto del canone:

“3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.”;

- 3) Modifica del comma 10 dell'art. 5 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico:

“10. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo art. 8 comma 11.”;

- 4) Modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 33 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità:

“1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.”;

5) Modifica dei commi 2 e 6 dell'art. 39 - Modalità e termini di pagamento del canone:

“2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 30.4-30.09. Per il solo anno 2021 e solo per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone va corrisposto entro il 30.09.2021;

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 41 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.”

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere dei revisori dei conti;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo

Intervengono:

Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi

Martina Catellani – capogruppo Partito Democratico

Giancarlo Setti – capogruppo Movimento 5 stelle

Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi Sindaco

Ilenia Malavasi - sindaco

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 4 (Simone Mora, Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi), astenuti n. 0 su n. 17 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di modificare, come indicato in premessa il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 18 dicembre 2020 nel seguente modo:
 - a. modifica del comma 3 dell'art. 2 – Definizione e disposizioni generali:

“3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 31, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista dall'art. 8 comma 11.”;
 - b. Inserimento del comma 3 all'art. 3 - Presupposto del canone:

“3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.”;
 - c. Modifica del comma 10 dell'art. 5 – Istanze per l'occupazione di suolo:

“10. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo art. 8 comma 11.”;
 - d. Modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 33 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità:

“1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,00.



**CITTÀ DI
CORREGGIO**

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.”;
- e. Modifica dei commi 2 e 6 dell'art. 39 - Modalità e termini di pagamento del canone:
- “2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 e ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 30.4-30.09. Per il solo anno 2021 e solo per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone va corrisposto entro il 30.09.2021.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 41 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.”;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021:
4. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 4 (Simone Mora, Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi), astenuti n. 0 su n. 17 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 .



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Oleari Maria Chiara
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)